

Data di pubblicazione: 30 dicembre 2021

GIOVANNI ABBATTISTA

Le confraternite tra libertà di associazione e doveri di solidarietà

SOMMARIO: 1. Le confraternite religiose: origini e finalità. - 2. Le confraternite e l'ordinamento giuridico dello Stato: dalle "leggi eversive" alla Costituzione repubblicana. - 3. Le confraternite e l'ordinamento canonico: il dovere di obbedienza verso il Pastore. - 4. La confraternita e la diocesi: l'attuazione della carità in concreto. - 5. Essere confratelli: le ragioni di una scelta.

1. Le confraternite religiose: origini e finalità.

Appare agevole rinvenire il significato più profondo dell'adesione individuale ad una confraternita religiosa nell'etimo del termine *confratello*. Il vocabolo, come noto, deriva dal latino *cum fratres*, ed indica, per l'appunto, lo stare con i fratelli, o meglio fratelli che stanno insieme e, dunque, condividono un'esperienza.

Senonché, nella vita quotidiana, può capitare di vivere in unità e comunione con fratelli od amici per finalità molteplici, religiose e non, lecite od illecite: perché si condivide un *hobby*, un interesse culturale o una passione sportiva; perché si condivide un ideale politico; persino per conseguire un obiettivo vietato dall'ordinamento giuridico (si pensi al fenomeno delle associazioni sovversive o delle associazioni segrete, vietate dall'ordinamento giuridico). Risulta, quindi, evidente che ad affasciare il

comune sentire dei membri di una confraternita si pongono, oltre l'associarsi tra amici o fratelli, ulteriori elementi specializzanti: la confraternita, e con essa la comunità di fratelli – vale a dire la comunità di laici impegnati – che spontaneamente la compongono, persegue finalità di carattere religioso, in queste includendosi il culto, la penitenza e la catechesi; attua, in concreto, la misericordia e la carità verso il prossimo, oltre che la *pietas* verso i defunti; la costituzione della confraternita e le sue finalità, inoltre, sono lecite, non sono contrarie all'ordine pubblico e, di conseguenza, non sono vietate dall'ordinamento giuridico dello Stato.

Si può, allora, affermare, che una confraternita religiosa, connotata dalle caratteristiche sin qui esposte, persegue storicamente le seguenti principali finalità:

- fine di culto religioso;
- attuazione della carità verso i confratelli;
- attuazione della misericordia verso il mondo esterno;
- attuazione della *pietas* verso i defunti, mediante l'assistenza funeraria e la tumulazione.

Simili finalità hanno sempre contraddistinto, sin da epoca medievale, le confraternite, espressione di sincera pietà popolare, scandendone, al contempo, la relativa *funzione sociale*: trattasi, infatti, di fenomeno associativo spontaneo, di chiara matrice religiosa, verso il quale i detentori del potere di turno hanno, nel tempo, sempre guardato con favore, quantomeno tollerandolo, sin da tempi lontani, quando non esisteva il *welfare* statale e dette organizzazioni riempivano, con la propria dedizione,

il vuoto lasciato dalle istituzioni pubbliche dell'epoca nel settore dell'assistenza ai bisognosi e persino in quello dell'assistenza funeraria degli indigenti.

Una connotazione tipica delle epoche più risalenti, via via perdutasi nel tempo, era, inoltre, quella della caratterizzazione delle confraternite in base alla comune attività professionale od alla comune estrazione sociale dei propri adepti che avvicinava, in qualche modo, dette realtà religiose alle corporazioni di arti e mestieri medievali.

Di tal guisa le confraternite religiose sono sopravvissute, nei secoli, anche al succedersi di monarchie ed imperi, sino ad arrivare ai giorni nostri.

2. Le confraternite e l'ordinamento giuridico dello Stato: dalle "leggi eversive" alla Costituzione repubblicana.

Le caratteristiche appena esposte hanno consentito alle confraternite religiose di rimanere operative anche negli anni difficili seguiti all'unità d'Italia.

Il transito dei bersaglieri attraverso la breccia di Porta Pia in Roma nel 1870, infatti, nel sancire l'annessione di Roma al Regno d'Italia, rappresentò non soltanto il momento più significativo per l'unità politica della Penisola, ma anche l'avvio della resa dei conti finale tra la monarchia sabauda e le organizzazioni ecclesiastiche e religiose, espressioni spirituali di quello che era stato, sul piano temporale, lo Stato Pontificio.

Sopravvissute anche alle "leggi eversive", che sin dal 1866 avevano inciso, sopprimendole, sulle congregazioni religiose, fino a disporre la confisca

dei beni degli enti religiosi, le confraternite furono interessate dalla “legge Crispi” n. 6972 del 17 luglio 1890, finalizzata alla realizzazione, in materia di assistenza e beneficenza, di un regime di monopolio pubblico – con evidenti ripercussioni sulla natura degli enti, trasformati in “Istituzioni pubbliche di beneficenza” e sottoposti a criteri omogenei di funzionamento e di controllo –, che, a mente degli artt. 70 e 91, n. 2, le sottomise a stringenti controlli governativi, prevedendo, altresì, la trasformazione in istituti di beneficenza di tutte quelle confraternite in cui fosse venuto meno il fine di culto e/o beneficenza o che fossero diventate superflue, essendo il fine pienamente e stabilmente perseguito in altro modo.

Significative novità intervennero con il Concordato lateranense del 1929, che, a norma dell’art. 29, lett. c), stabiliva come le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto non fossero soggette ad ulteriori trasformazioni nei fini e dipendessero, quanto al funzionamento ed all’amministrazione, dall’autorità ecclesiastica. Il Concordato, come noto, trovò esecuzione sul territorio dello Stato con la legge 27 maggio 1929, n. 810. L’art. 17 della legge n. 848/1929, recante “Disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto”, specificò, poi, che anche per le confraternite trasformate nei fini rimaneva salva l’ingerenza dell’autorità ecclesiastica con riferimento agli scopi di culto. L’art. 77 del Regio Decreto 2 dicembre 1929 n. 2262 prevedeva, ancora, che *“L’accertamento dello scopo esclusivo o prevalente di culto di una confraternita è fatto d’intesa con l’autorità ecclesiastica, e gli accordi stabiliti non sono vincolativi per lo Stato se non dopo l’approvazione con regio decreto, udito il parere*

Le confraternite tra libertà di associazione e doveri di solidarietà

del Consiglio di Stato”, stabilendo, altresì, che “fino all’approvazione suddetta, tutte indistintamente le confraternite continueranno a rimanere soggette alle disposizioni di leggi e regolamenti in vigore, salvo quanto dispone il capoverso dell’art. 52”.

Indi, durante il regime fascista, con il decreto n. 1276 del 28 giugno 1934, veniva conferita alle confraternite la personalità giuridica.

Ne derivò un complessivo assetto normativo fondato sulla distinzione delle confraternite a seconda che avessero o meno scopo esclusivo o prevalente di culto: nel primo caso sottoposte, sotto ogni principale profilo, all’autorità ecclesiastica e diocesana; nel secondo, sottoposte all’autorità civile dello Stato, salva l’ingerenza dell’autorità ecclesiastica per gli scopi di culto.

Si andava, in tal modo, sempre più consolidando la natura bifronte delle confraternite religiose, con un inevitabile assoggettamento all’ordinamento canonico e all’autorità ecclesiastica in un processo segnato altresì dai cambiamenti nel nuovo assetto costituzionale dello Stato. Tra le nuove istanze di libertà garantite dalla Carta costituzionale, si segnalano: l’art. 18, che garantisce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per i fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale, intendendosi, nello specifico, il diritto di creare un’associazione, nozione che si caratterizza per la stabilità dell’organizzazione e la durata del vincolo, più intenso di quello di una semplice riunione; il diritto di partecipare all’associazione; il diritto di recedervi; l’art. 2, alla cui stregua la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, tra le quali possono certamente rientrare anche le confraternite; l’art. 8, che sancisce la libertà

di confessione religiosa dinanzi alla legge; l'art. 19, per il quale tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato od in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume; l'art. 20, secondo cui il carattere religioso e il fine di religione o di culto di un'associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica ed ogni forma di attività: tale norma, che preclude forme di "vessazione di Stato" in ragione del carattere ecclesiastico del sodalizio, rappresenta il diretto precipitato, in chiave garantista, della precedente.

L'esigenza di dare piena e definitiva attuazione alla tanto auspicata riforma in materia di confraternite, nella complessa e articolata evoluzione storico-normativa sin qui evidenziata, si realizza nel 1985 con la legge n. 222 in materia di "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi". L'art. 71 di detta legge ribadisce, infatti, che le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto; per le confraternite esistenti al 7 giugno 1929, per le quali non sia stato ancora emanato il decreto previsto dal primo comma dell'articolo 77 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, restano, invece, in vigore le disposizioni del medesimo articolo. Per queste ultime, quindi, può essere ancora riconosciuto il fine esclusivo o prevalente di culto.

Nei confronti delle confraternite, dunque, trovano applicazione – con riferimento ai profili non religiosi – le leggi dello Stato ed, in particolare, quanto ai rapporti privatistici, le norme del codice civile.

3. Le confraternite e l'ordinamento canonico: il dovere di obbedienza verso il Pastore.

Si è già riferito della natura complessa delle confraternite religiose, sottoposte per un verso alle leggi dello Stato, per altro verso all'ordinamento canonico.

Al pari dell'ordinamento statale, così come perfezionato con l'entrata in vigore della Carta costituzionale – ma nei confronti delle confraternite trovano applicazione, come visto, anche le leggi ordinarie dello Stato e le norme del codice civile –, anche l'ordinamento canonico affronta la tematica delle confraternite.

Dopo che importanti documenti conciliari, come la *Gaudium et spes* (“*l'uomo è, in terra, l'unica creatura che Iddio abbia voluto per se stesso*”), si erano premurati di valorizzare la *persona* come soggetto al centro di ogni determinazione umana e della stessa vita religiosa – esigenza di attenzione verso l'essere umano, questa, che accomuna l'interesse del sistema religioso e canonico a quello dello Stato italiano e del Costituente repubblicano –, il vigente codice canonico, pur non dedicando articoli specifici alle confraternite, si occupa, in senso più ampio, delle associazioni laicali di fedeli, rientranti nel Popolo di Dio (cann. 298-329). In tale contesto si inseriscono sicuramente,

ed a pieno titolo, le confraternite, espressione più genuina della pietà popolare.

Ad ogni buon conto, l'ordinamento canonico richiede indefettibilmente, in capo alle realtà di fedeli impegnati nelle confraternite, il requisito della *ecclesialità*, vale a dire il legame organico intercorrente tra i singoli enti e la confessione di riferimento. In ogni confraternita, infatti, opera sempre un sacerdote, con incarico di padre spirituale.

All'apice di detto rapporto si pone l'autorità ecclesiastica competente, vale a dire il Vescovo, il quale ricopre funzioni di *vigilanza* ed *intervento* all'interno della diocesi.

Più esattamente, l'ordinario diocesano riveste poteri di vigilanza e intervento: nella fase genetica, con il riconoscimento ecclesiastico del sodalizio; nella fase dinamica, allorquando: sono emanate direttive in ordine alla vita dell'ente (si pensi al potere paranormativo di cui è investito il Vescovo); vengono, al contempo, risolte controversie di ogni genere insorte all'interno del sodalizio; viene promulgato il programma pastorale alla cui attuazione anche le confraternite devono concorrere ed, al contempo, attenersi; nella fase patologica o terminale, allorquando vengono adottate determinazioni correlate allo scioglimento del sodalizio, ad esempio in ordine alla sorte dei beni appartenenti all'ente.

Preme ricordare, al riguardo, che, all'interno della Chiesa di Dio, il rapporto di ogni fedele, e dunque anche di ogni confratello, con il proprio Vescovo deve essere sempre ispirato ai valori immanenti della *comunione* e dell'*obbedienza*: non compete, pertanto, al fedele od al confratello porre in discussione qualunque direttiva promani dal proprio Pastore per il bene

della diocesi o della confraternita, incluse quelle determinazioni che attengono più da vicino alla vita confraternale (criteri di adesione alle singole confraternite e principi disciplinanti la vita del sodalizio; regole riguardanti il noviziato; emanazione degli Statuti confraternali; partecipazione dei fedeli e simili). Dette determinazioni, vanno, invece lealmente accettate e condivise da parte di tutti i fedeli ed i confratelli.

4. La confraternita e la diocesi: l'attuazione della carità in concreto.

Nel quadro istituzionale sin qui descritto si svolge la vita della confraternita e dei suoi adepti all'interno della diocesi.

In detto contesto la confraternita viene chiamata ad attuare le direttive pastorali diocesane ed a rapportarsi alle singole realtà con cui più frequentemente si creano occasioni di interazione reciproca: le parrocchie e le altre confraternite.

In primo luogo, è, dunque, compito delle confraternite attuare il programma pastorale che promana dal Vescovo.

Sotto tale profilo la confraternita ben può definirsi un braccio operativo della Chiesa e della diocesi nella concretizzazione del messaggio di carità che parte dal Vangelo (*“Ama il prossimo tuo come te stesso”*; Mt 22:37-39) e viene realizzato all'interno della singola realtà pastorale.

Sul piano organizzativo vi sono, all'interno delle singole confraternite, strutture permanenti preposte proprio a tale finalità; è, il caso, ad esempio, dell'Opera “Bontà di Santo Stefano”, prevista nella realtà della omonima

Arciconfraternita di Molfetta. Sotto l'egida della "Bontà di Santo Stefano" è stato possibile, negli anni, attuare piani sistematici di assistenza, anche alimentare, in favore dei bisognosi e degli ultimi delle singole realtà parrocchiali – trattasi di una delle forme di maggiore collaborazione e dialogo tra confraternita e parrocchie – o diocesane – si pensi alla interazione con i volontari della locale sezione dell' "U.N.I.T.A.L.S.I." per l'assistenza agli ammalati o della sezione comunale dell' "AVIS" per la donazione del sangue – ovvero realizzare progetti di carità e misericordia più articolati ed impegnativi, come avvenuto, di recente, con l'avvio ed il lancio della "Banca del sangue" presso l'Ospedale di Pujehun in Sierra Leone.

Ma, accanto all'operatività di organismi endoconfraternali, il messaggio di carità e misericordia non può che raggiungere ed investire, al contempo, quali soggetti attivi, tutti i confratelli ed associati *uti singuli*, senza che ci si possa fare scudo dell'esistenza di apposite strutture della confraternita per sentirsi ciascuno in pace con la propria coscienza ed abdicare all'impegno individuale richiesto.

Detto messaggio deve, infatti, investire ognuno dei confratelli nella propria vita quotidiana, al fine di attuare, nelle opere di tutti i giorni, il progetto del quale si viene investiti con lo stesso atto di adesione all'Arciconfraternita.

Occorre, pertanto, anche attraverso l'interlocuzione con la parrocchia – che rappresenta la fonte cognitiva primaria per la mappatura delle situazioni di criticità e di bisogno esistenti sul territorio –, conoscere le realtà di maggiore disagio ed impegnarsi ognuno dei confratelli,

nell'ambito delle proprie competenze e disponibilità, per attuare in concreto la carità e la misericordia: prestando assistenza, se del caso anche sanitaria, per chi ne ha le competenze, agli anziani ammalati od allettati; consegnando farmaci a domicilio agli ammalati bisognosi; fornendo ausilio e sostegno, anche solo morale, agli ultimi ed ai derelitti della nostra epoca (si pensi al fenomeno, sempre più diffuso, dell'immigrazione ed alle condizioni di marginalità sociale in cui sono relegati molti immigrati); premurandosi di visitare gli ammalati terminali, specie se confratelli.

Si tratta di condotte sicuramente importanti ed impegnative, ma idonee a caratterizzare l'appartenenza alla singola confraternita ed a non lasciare che l'impegno confraternale del primo giorno rimanga lettera morta, consegnata al libro dei ricordi.

Inoltre, l'esposizione che precede rende evidente il tipo di rapporto, anch'esso osmotico ed organico, che lega il confratello alle singole parrocchie della diocesi ed al proprio parroco, al cui servizio ci si deve ritenere normalmente preposti. D'altronde, la parrocchia rimane la cellula vitale della diocesi sia in termini di partecipazione alla liturgia sia in termini di "palestra" quotidiana per l'impegno individuale di ogni cristiano.

Ne consegue che anche il rapporto con le altre confraternite della diocesi deve essere animato da criteri di rispetto reciproco e coerenza di vita cristiana, oltre che di impegno comune e collaborazione verso l'unico fine di carità e misericordia che rappresenta la ragion d'essere di ogni singola realtà confraternale. E non limitato, intuibilmente, alla comune partecipazione – pure doverosa – alle processioni ed ai riti diocesani od

all'individuazione, all'interno di detti riti, della "posizione d'onore" riservata alle confraternite più prestigiose od antiche.

5. Essere confratelli: le ragioni di una scelta.

Le considerazioni sopra svolte consentono allora di comprendere le ragioni della scelta confraternale effettuata dagli adepti.

Essere confratelli non può significare *folklore*, né indossare il sacco rosso, la cravatta nera ed i guanti in tinta in occasione della processione quaresimale; né, ancora, partecipare, sia pure assiduamente, ai riti dei venerdì di Quaresima, al Settenario in onore della Beata Vergine Addolorata od alla "bussola" per i portatori delle statue.

Essere confratelli significa molto di più.

Significa attuare in concreto, nella vita e nei gesti di ogni giorno, il messaggio di carità cristiana che parte dal Vangelo per recare ausilio agli ultimi, agli ammalati ed ai derelitti del nostro tempo in modo da mostrare, nei fatti, il DNA individuale di laici impegnati. La carità è, infatti, una declinazione della laicità impegnata che consente ai confratelli di arrivare e parlare al cuore della gente e della comunità, a costo anche di compiere sacrifici importanti sul piano della vita individuale e persino dei propri affetti.

Del resto, a cosa serve la fede senza porre in essere le opere richieste ad ogni buon cristiano? Ci si può davvero sentire in pace con la propria coscienza di cristiani delegando a terzi – ai sacerdoti, agli appositi

organismi delle confraternite od alle parrocchie – le opere di bene nei confronti del prossimo? Si può essere davvero orgogliosi del proprio essere cristiani quando si ignorano scientemente le situazioni di maggiore criticità e sofferenza presenti all'interno della propria diocesi, del proprio quartiere e persino del proprio luogo di lavoro?

Sono interrogativi angoscianti, sulle cui risposte è bene che ognuno dei laici impegnati mediti adeguatamente ed in assoluto silenzio. Ed in quelle risposte, ove rivolte nella direzione dell'impegno, è ragionevole ritenere che possano rinvenirsi le reali ragioni della scelta di adesione confraternale. E' bello, allora, immaginare che dietro quella Statua portata amorevolmente in processione dai confratelli, specie nel corso dei riti quaresimali, non ci sia soltanto il peso, oggettivamente esistente e consistente, del Cristo Morto ligneo o della sacra effigie di riferimento.

In realtà, dietro quella statua si nasconde il peso della vita delle tante persone che hanno necessità di assistenza e di affetto, degli ultimi del nostro tempo, dei derelitti del nostro quartiere e della nostra stessa entità parrocchiale. Portare il peso di una statua è, in concreto, il segno della disponibilità individuale a portare il peso della vita degli uomini – e degli uomini in stato di bisogno –, giacché, ove così non fosse, la confraternita perderebbe una componente importantissima della propria identità. Tocca a ciascuno dei confratelli attuare, negli atti quotidiani, quella disponibilità, in modo da essere in grado di mostrare, con le opere, la nostra carta d'identità di cristiani.

Ciò senza dimenticare che quel messaggio evangelico di carità e misericordia va posto in essere rigorosamente in silenzio e senza vanterie

di facciata: la carità è predisposta per essere toccata da chi ne ha bisogno e non per essere vista od esibita in modo trionfale ed istrionico. Esattamente come quel cappuccio severo, abbassato sul saio di ogni confratello, in modo da coprirgli il volto e renderlo anonimo agli occhi degli altri fedeli, sembra metaforicamente lasciare intendere alla collettività tutta: la carità di Dio non può avere un viso umano, ed è opportuno che non ci sia riconoscenza verso una persona singola e determinata, ma che ci sia gratitudine verso chi ha dimostrato, in maniera anonima e nei fatti, agli ultimi del nostro tempo qual è il volto di Dio.

Ed il volto di Dio è l'attenzione verso i piccoli, verso i poveri, verso gli ammalati, verso gli ultimi e verso i derelitti della nostra epoca di apparente benessere.

Il volto di Dio è l'amore verso il prossimo.